

"Europa. Facciamone un Luogo Migliore Dove Lavorare"

DIRETTIVA PRODOTTI DA COSTRUZIONE (CPD) OBBLIGHI DEL FABBRICANTE E DEGLI OPERATORI DELLA FILIERA

La Risoluzione "Nuovo Approccio", emanata dal Consiglio Europeo nel maggio 1985 per eliminare gli ostacoli agli scambi delle merci tra stati membri UE causati da differenti legislazioni preesistenti, sancisce che i fabbricanti o i loro mandatari devono immettere nei mercati UE solo prodotti conformi ai "Requisiti Essenziali di Sicurezza" (RES) prescritti dalle specifiche "Direttive di Prodotto" emanate dal Parlamento e dal Consiglio e recepite dagli stati membri.

Il fabbricante deve garantire la conformità del prodotto da commercializzare apponendo in modo visibile, leggibile e indelebile la " marcatura CE" e allegando " la Dichiarazione Ce di Conformità" al tipo sottoposto all'esame di un Organismo Notificato oppure, per determinati prodotti, " l'autocertificazione".

I prodotti immessi in commercio sono soggetti al controllo delle Autorità Nazionali preposte alla vigilanza del mercato che, nel caso di mancata conformità, provvede a ritirarli dal mercato.

Tra le direttive emesse dal Parlamento e dal Consiglio UE è inclusa la Direttiva 89/106/CEE "Prodotti da Costruzione" recepita in Italia con D.P.R. n° 246/93.

La direttiva si applica ai materiali da costruzione comprendenti qualsiasi prodotto fabbricato per essere permanentemente incorporato in opere da costruzione; prodotti e opere possono essere immessi sul mercato solo se conformi agli standard europei (RES) attinenti: - resistenza meccanica di stabilità - sicurezza in caso di fuoco - igiene sicurezza e ambiente - sicurezza in uso - protezione contro il rumore - risparmio energetico.

La direttiva è espressamente indirizzata alle aziende produttrici e ai rivenditori di prodotti (materiali, manufatti, sistemi etc.) fabbricati al fine di essere permanentemente incorporati in edifici opere di ingegneria civile.

Le responsabilità previste dalla direttiva a carico del produttore e del rivenditore (clausole di salvaguardia e non conformità della marcatura) non mettono al riparo da eventuali corresponsabilità gli altri operatori della filiera: aziende industriali, installatori e imprese edili inclusi i professionisti coinvolti nel processo di costruzione: progettisti e direttori dei lavori.

Il progettista deve redigere contratti e capitolati definendo le specifiche tecniche e le caratteristiche dei materiali negli elaborati di progetto, prescrivere l'uso dei materiali marcati CE e scegliere il livello o classe del prodotto o di attestazione, se pertinenti.

Il direttore dei lavori deve: avvisare per iscritto l'impresa della obbligatorietà della marcatura CE per sensibilizzarla nella scelta dei fornitori che commercializzino solo prodotti marcati CE - autorizzare e accettare l'approvvigionamento e l'inserimento nell'opera solo di prodotti marcati CE - accertare espressamente la marcatura (etichetta o DDT) - chiedere la dichiarazione CE di conformità del produttore.

www.ocesrl.com



**ORGANISMO
DI CERTIFICAZIONE
EUROPEA S.R.L.**

Sede
00198 Roma
Via Ancona, 21
Tel/Fax 0644230545
0644250147
E.mail: info@ocesrl.com

Laboratori
00036 Palestrina (RM)
Via P.Nenni, 32
Tel 069536013
Fax 0695313090
E.mail: laboratorio@ocesrl.com